

# COMUNE DI LAVARONE

Provincia di Trento



## REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 31.08.2007.

Modificato con deliberazione consiliare n. 23 dd. 18.09.2013

Modificato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 28.05.2014

# REGOLAMENTO CIMITERIALE DEL COMUNE DI LAVARONE

## TITOLO 1 premesse

---

Secondo tradizione ed evoluzione delle norme civili, il Comune di Lavarone è impegnato a garantire la massima dignità alla permanenza dei rapporti tra la popolazione vivente e i defunti ad essa legati da vincoli di parentela o che, per comprovate ragioni affettive, abbiano espresso il desiderio di essere tumulati a Lavarone.

Le norme del presente regolamento, salvo la previsione dell'art. 30, non riguardano il cimitero monumentale / militare di Slaghenaufi che, comunque, viene curato con la consueta dedizione.

## Art. 01 cimiteri comunali

---

Il presente regolamento è diretto a disciplinare i servizi di polizia mortuaria dei cimiteri comunali di Cappella e di Chiesa.

## Art. 02 norme di riferimento

---

La vigilanza mortuaria dei cimiteri spetta al Comune con l'osservanza delle norme prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e con successiva circolare del Ministero della Sanità di data 24 giugno 1993, n. 24 e s.m..

## Art. 03 definizioni

---

Le sepolture nei cimiteri comunali possono essere:

- a) sepolture individuali in campo comune (inumazione);
- b) sepolture individuali in loculi ossario / cinerario o in loculi salma (tumulazione);
- c) sepolture in fossa ossario / cinerario comune;
- d) targhe ricordo (solo per il cimitero di Chiesa)

## Art. 04 servizio

---

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri **e i resti mortali** delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri **e i resti mortali** delle persone **residenti**, morte fuori del Comune;
- c) i cadaveri **e i resti mortali** delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.;
- e) *abrogato*
- f) i cadaveri di persone che, seppur non residenti in vita nel Comune, si siano particolarmente distinte per i loro meriti e che, in diversi modi, grazie al loro operare hanno saputo mantenere alto il nome di Lavarone;
- g) i cadaveri di residenti nella vicina frazione di Virti del Comune di Folgaria in quanto facente parte della parrocchia di S. Floriano di Lavarone;
- h) compatibilmente con la capienza dei cimiteri, i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, non residenti, ma di famiglia originaria del Comune;
- i) **compatibilmente con la capienza dei cimiteri**, i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, **che hanno o hanno avuto il coniuge, un parente o un affine** di primo grado residente nel Comune o sepolto nei cimiteri di Lavarone;
- j) i cadaveri provenienti da particolari situazioni legate a motivazioni umanitarie.

## Art. 05 tomba di famiglia

---

La concessione per tombe di famiglia è soppressa. Le tombe di famiglia ancora esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla scadenza della relativa concessione, saranno parificate a tutti gli effetti a quelli comuni e per questo, per le operazioni necessarie al ripristino del

terreno, valgono i disposti dell'art. 16; oppure saranno rimosse e trasformate in percorsi pedonali, a seconda delle esigenze contingenti. Fanno eccezione le tombe a carattere sociale e quindi quelle poste in opera dal Comune ed a ricordo dei sacerdoti di Lavarone.

#### **Art. 06 divieti**

---

E' vietato fissare ai muri di cinta qualsiasi elemento come lampade, ritratti, vasi, ecc., come pure è vietato al privato coltivare a ridosso del muro di cinta, piante rampicanti o simili.

### **TITOLO 2 inumazione ed esumazione**

---

#### **Art. 07 caratteristiche del terreno**

---

I campi destinati all'inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

#### **Art. 08 caratteristiche delle fosse**

---

Ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 e s.m. le fosse devono avere profondità di almeno metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,2 e larghezza di metri 0,8 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,5 da ogni lato.

#### **Art. 09 designazioni dei posti**

---

Nell'area dei cimiteri destinata alle inumazioni verranno preventivamente designati i singoli posti, seguendo il criterio di cui all'art. 69 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 e s.m. e cioè cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 10 richiesta di inumazione**

---

L'inumazione è data in concessione gratuita a coloro che ne facciano richiesta attraverso presentazione di una domanda specifica. Seguirà la comunicazione al richiedente dell'avvenuta concessione e relativo importo indennità di servizio da versare. Il documento di concessione definitivo sarà rilasciato solo dopo l'avvenuto pagamento.

#### **Art. 11 cippo ricordo**

---

Qualora il defunto non abbia alcuna parentela che possa provvedere alla posa dei minimi arredi funebri, la sepoltura nel campo comune verrà contraddistinta con un cippo ricordo il cui modello è fissato dal Comune. Tale cippo sarà posto a cura del personale incaricato e porterà un numero progressivo, nonché nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 12 interventi sul tumulo di terra provvisorio**

---

E' assolutamente vietato intervenire sul tumulo di terra attraverso un livellamento dello stesso od attraverso una radicale sistemazione che imponga la rimozione di materiale, prima che siano trascorsi 180 giorni dall'inumazione. Prima della scadenza di tale data le uniche operazioni che potranno essere effettuate sul tumulo saranno rivolte ad una regolarizzazione dello stesso, alla stesa superficiale di ghiaino, alla posa di una croce in legno a carattere provvisorio.

Anche dopo trascorsi i 180 giorni di cui sopra è assolutamente vietato portare fuori dai muri del cimitero l'eventuale materiale in eccesso. Previa preventiva richiesta al capo dell'Ufficio Tecnico comunale, detto terreno potrà essere opportunamente livellato nei pressi della tomba, altrimenti si rinvia alla procedura di smaltimento in quanto rifiuto speciale come specificato all'art. 85 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 e s.m.

Compatibilmente con gli spazi a disposizione il Comune destinerà un area, all'interno del cimitero, atta ad accogliere il terreno in eccesso che, per essere depositato in questi siti, dovrà essere completamente privo di ogni elemento organico.

Ogni infrazione della presente norma sarà punita con l'applicazione di una sanzione fissata con delibera della Giunta Comunale.

### **Art. 13 caratteristiche degli arredi funebri**

---

Trascorsi almeno 180 giorni dalla data di inumazione sulle fosse dei campi comuni potranno essere collocate i relativi arredi funebri quali croci in legno o lapidi in pietra o legno dimensionate come segue:

- a) altezza dell'elemento verticale posto alla testata del tumulo cm 90 misurati dal piano fisso di riferimento. (tale elemento dovrà essere posto secondo gli allineamenti fissi prestabiliti)
- b) larghezza dell'elemento verticale posto alla testata del tumulo cm. 60
- c) a copertura del tumulo potrà essere posta una lastra monolitica od una cordonata di delimitazione o una combinazione dei due elementi. In ogni caso questi devono essere dimensionati e collocati in opera in modo che la loro faccia superiore sia ad una quota di cm 12 sopra il piano fisso di riferimento. La dimensione in pianta di tutta la struttura di arredo dovrà in ogni caso avere le dimensioni di cm 130 x cm 60.

Al fine di favorire una migliore mineralizzazione si prescrive che la superficie coperta dell'arredo orizzontale non superi il 75% della superficie totale della stessa. (superficie massima mq. 0.59).

Sulle tombe si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino lo spazio tra le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare solamente la superficie della fossa entro le dimensioni di cui sopra.

### **Art. 13bis caratteristiche degli arredi funebri nei nuovi campi comuni**

---

L'utilizzo dei nuovi campi comuni consiglia di ispirare gli arredi funebri al criterio della massima semplicità e uniformità degli stessi.

Nei limiti concessi dalla legge il Comune provvederà a scegliere la tipologia di arredo e materiali più consona.

### **Art. 14 richiesta autorizzazione posa arredi funebri**

---

Prima della posa dell'arredo funebre dovrà essere presentata, per l'approvazione, la richiesta di autorizzazione nonché un idoneo disegno quotato secondo le dimensioni regolamentari con indicazione del materiale prescelto e del suo colore. La richiesta dovrà essere completa di schema / bozzetto e dovrà indicare la data di inumazione, le generalità del defunto, le generalità del committente, la ragione sociale e sede del costruttore dell'arredo. Dovrà essere inoltre sottoscritta dal committente e dal costruttore.

Trascorsi 15 giorni dalla richiesta senza nessuna comunicazione da parte del Comune, scatta, per il richiedente, il silenzio assenso. L'autorizzazione non sarà rilasciata se la documentazione non sarà completa. Inoltre il costruttore dovrà avvisare tramite fax, almeno un giorno prima, la data esatta della posa e durante l'esecuzione il personale deve essere in possesso della copia della documentazione presentata riportante gli estremi della ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale comunale a semplice richiesta.

Ogni installazione non autorizzata o comunque eseguita difformemente a quanto autorizzato, sarà rimossa d'ufficio con addebito delle spese alla ditta installatrice.

### **Art. 15 manutenzione tomba**

---

I familiari del defunto inumato, hanno il dovere e l'obbligo della pulizia della propria tomba nonché dello spazio immediatamente adiacente. Dovrà quindi prestarsi particolare cura affinché non proliferino le erbe infestanti, provvedere alla loro eliminazione e dovrà essere curata la posa, attorno all'arredo, di ghiaino messo a disposizione dal Comune negli appositi spazi.

Ogni infrazione della presente norma sarà punita con l'applicazione una sanzione fissata con delibera della Giunta Comunale.

### **Art. 16 esumazioni ordinarie e straordinarie**

---

Esauriti i posti disponibili, quando le contingenze lo impongono e trascorso il tempo necessario minimo per la mineralizzazione delle salme che, in base all'82 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 non può essere inferiore a dieci anni, si inizierà il rinnovamento delle fosse per liberare una porzione di superficie atta ad accogliere nuove inumazioni. Sarà cura del Comune informare, con lettera raccomandata, i familiari dei defunti ivi inumati, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione delle

operazioni, che nella data specificata saranno rimossi gli arredi funebri della tomba del proprio congiunto. Inoltre verrà messo un avviso sull'ingresso del cimitero stesso e sulla lapide stessa. Qualora si intendesse rimuoverli personalmente l'operazione dovrà essere effettuata prima di tale data. Trascorso tale periodo la proprietà degli stessi si intende trasferita a tutti gli effetti al Comune, il quale potrà disporre nel modo che più riterrà opportuno. Qualora durante le operazioni di rimozione si creassero danni a detti arredi non potrà imputarsi alcuna responsabilità al Comune.

I relativi costi delle eventuali esumazioni ordinarie sono a totale carico del Comune.

Per le esumazioni straordinarie si rinvia alle norme specifiche con relative spese a totale carico del privato.

#### **Art. 17 tariffe per il servizio e concessioni di inumazione**

---

Le tariffe per il servizio e per le concessioni riguardanti le sepolture in terra sono fissate con delibera della Giunta Comunale.

### **TITOLO 3 ossario / cinerario comune, loculi salma, loculi ossario / cinerario e targhe ricordo**

---

#### **Art. 18 ossario / cinerario comune**

---

Nell'ossario / cinerario comune possono essere collocate ossa / ceneri raccolte in apposite cassette di zinco o urne.

Saranno anche raccolte le ossa affioranti a causa di successive inumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 10/09/090 n. 285 e s.m. e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero (art. 85 86 del D.P.R. 10/09/090 n. 285 e s.m).

Nell'ossario comune dovranno essere depositati unicamente resti perfettamente mineralizzati, escludendo qualsiasi altro oggetto proveniente dalle esumazioni.

#### **Art. 19 tumulazioni**

---

Nel cimitero di Cappella sono a disposizioni loculi ossario / cinerario.

Nel cimitero di Chiesa sono a disposizione loculi ossario / cinerario, loculi salma e targhe ricordo.

In entrambi i siti il Comune, previa richiesta, rilascia in **concessione venticinquennale** l'uso dei loculi. La concessione può essere rinnovata solo per 1 volta oltre la prima di ulteriore 10 anni.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

La salma destinata alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10/09/90 n. 285 e s.m..

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 20 richiesta di tumulazione in loculo**

---

I loculi saranno dati in concessione d'uso a coloro che ne facciano richiesta attraverso presentazione di una domanda specifica. Seguirà la comunicazione al richiedente dell'avvenuta concessione di uno specifico loculo e relativo indennità di concessione e di servizio da versare. Il documento di concessione definitivo sarà poi rilasciato solo dopo l'avvenuto pagamento.

In ogni loculo ceneri e ossa è concessa la collocazione di più urne relative a resti mortali di persone appartenenti alla medesima famiglia.

#### **Art. 20 bis richiesta di tumulazione in fossa**

---

La tumulazione in fossa è concessa previa richiesta specifica e nei limiti di un'urna per tomba.

L'urna cineraria deve contenere le ceneri o le ossa di un solo familiare della persona inumata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte, e conservata in modo da consentire sempre l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'urna dovrà essere seppellita in apposito contenitore completamente interrato e protetto da adeguata copertina removibile.

Alle tumulazioni del presente articolo vengono applicate le tariffe previste dalla deliberazione della Giunta comunale n.155 dd. 27.11.2007 e successive modificazioni.

### **Art. 21 arredo dei loculi**

---

Sull'elemento più esterno di chiusura del loculo dovranno essere apposti, a cura e spese del richiedente, i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte). Nel medesimo spazio potranno essere previste delle piccole mensole con vaso per fiori e portalume aventi una sporgenza massima di cm 15.

### **Art. 22 estumulazione ordinaria e straordinaria**

---

Le salme tumulate possono essere estumulate allo scadere della concessione. I feretri estumulati possono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere o portati a cremazione. Solo a completa mineralizzazione i resti possono essere raccolti in apposite cassette ossario e depositate nel ossario / cinerario comune.

I costi delle eventuali estumulazioni ordinarie e relativa inumazione o cremazione sono a totale carico del Comune.

Per le estumulazioni straordinarie si rinvia alle norme specifiche con relative spese a totale carico del privato.

### **Art. 23 designazioni dei posti**

---

La scelta del loculo compete esclusivamente alla Amministrazione comunale e cioè cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

**Per i soli loculi salma** è consentita al richiedente la scelta della fila.

### **Art. 24 tariffe per il servizio e le concessioni in tumulazione**

---

Le tariffe per il servizio e per le concessioni riguardanti le sepolture in tumulazioni sono fissate con delibera della Giunta Comunale.

### **Art. 25 targhe ricordo**

---

Nel cimitero di Chiesa è a disposizione un'area per il posizionamento di targhe ricordo del proprio caro da concedere in concessione per la durata di 25 anni non rinnovabile, a coloro che sono nelle condizioni previste all'art. 4. Per la richiesta vale la procedura prevista all'art. 20, come per la designazione dei posti si rinvia all'art. 23.

Le tariffe per la concessione sono fissate con delibera della Giunta Comunale.

## **TITOLO 4 cremazione**

---

### **Art. 26 modalità**

---

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Amministrazione sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizioni testamentarie, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

### **Art. 27 urna cineraria**

---

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, per essere deposte nel cimitero, devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita, e di morte del defunto.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

## **TITOLO 5 vigilanza**

---

### **Art. 28 ufficiale sanitario**

---

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari dal punto di vista igienico sanitario.

### **Art. 29 polizia municipale**

---

Anche la polizia municipale avrà il compito di ispezionare periodicamente i cimiteri, verificando possibili infrazioni da parte dei visitatori, come scarico di rifiuti oltre i muri di cinta, irregolarità della posa di lapidi e/o non corrispondenza con quanto autorizzato. La polizia municipale redige apposito verbale.

Allo stesso modo il Comune può ordinare agli interessati ed anche disporre d'ufficio, la rimozione di monumenti, elementi di arredo o lapidi pericolanti od abbandonati sia sulle tombe e loculi in campo comune che su quelle private, a spese dei proprietari delle tombe.

### **Art. 30 divieti**

---

Entro l'area dei cimiteri è vietato schiamazzare, cantare, fumare o adottare qualsiasi altro comportamento irriverente. I contravventori saranno allontanati dal cimitero, fatta salva l'applicazione delle sanzioni civili o penali in cui fossero incorsi.

Tale divieto è valido anche per il cimitero di guerra di Slaghenaufi.